

Sui Paesi sicuri decide il Governo ma resta il ruolo di garanzia del giudice

Cassazione

Depositare tutte le ordinanze seriali relative ai diversi paesi di origine dei trattenuti

Per quanto riguarda la lista dei paesi sicuri il giudice della convalida è garante, solo nel singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale e non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono di concerto. La Cassazione, deposita ancora un'ordinanza interlocutoria (30/2025) - altre ne erano arrivate il 31 dicembre scorso - con la quale ribadisce l'ipotesi di lavoro già affermata con l'ordinanza 34898/2024 (si veda «Il

Sole 24 Ore» del 31 dicembre scorso) in vista della sentenza della Corte Ue, attesa per il 25 febbraio. Sentenze "fotocopia" in risposta ai ricorsi del Governo, contro le prima mancate convalide del trattenimento dei migranti in Albania, che tuttavia riguardano immigrati provenienti da Paesi diversi.

Nell'ordinanza di ieri il Paese di origine del trattenuto in Albania, era il Bangladesh. Uno Stato che, nelle conclusioni della scheda dell'istruttoria del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'aggiornamento del decreto interministeriale, era definito, in base a informazioni qualificate, Paese di origine sicuro. Ma con eccezioni per alcune categorie di persone: appartenenti alla comunità Lgbtq+, per le vittime di violenza di genere incluse le mutilazioni genitali femminili, per le minoranze etniche e religiose, per gli accusati di crimini

politici, condannati a morte, per gli sfollati climatici.

La Suprema corte, rimanda, al pari di quanto ha già fatto per le precedenti pronunce, alla Corte di giustizia per un'interpretazione definitiva di Paese sicuro.

E nell'assicurare ai ministeri, come ovvio, la facoltà della lista ai ministri, ricorda che la tutela delle minoranze da persecuzioni è un profilo imprescindibile. «Quella tutela è la cifra che distingue uno Stato democratico da uno Stato che tale non è. La democrazia, infatti - si legge nell'ordinanza - non si esaurisce nel procedimento elettorale. Un Paese democratico, basato sulla rule of law, assicura anche, con un adeguato meccanismo di contrappesi, che i diritti fondamentali espressione della dignità della persona umana siano rispettati».

—P.Mac.